



Avv. Dott. Sergio Rovera
NOTAIO

21026 Gavirate (VA), via Marsala n.1

Tel. 0332 742283 - Fax 0332 735060

E-mail: srovera@notariato.it

C.F. RVR SRG 64E30 L682K

**ALLEGATO "B" AL N. 101.278/23.271 DI REPERTORIO DOTTOR
SERGIO ROVERA - NOTAIO**

STATUTO

della "FONDAZIONE ISTITUTO MADONNA DELLA CROCE ETS"

ART. 1 – COSTITUZIONE

La Fondazione "Istituto Madonna della Croce" trae origine dal lascito della defunta benefattrice Antonietta Castagna che con testamento in data 13 Marzo 1866, per gli atti del Notaio Bossi di Varese, istituiva l'"Ospedale della Madonna della Croce". Con R.D. 10.09.1923, ai sensi e per gli effetti della Legge 17.07.1890 n.6972, l'Ospedale della Madonna della Croce acquisiva la qualifica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione dell'ente con atti deliberativi n.12 del 21.02.1992 e n.28 del 20.03.1992, pubblicate ai sensi di legge e approvate formalmente dal Co.Re.CO e dalla Giunta Regionale con deliberazione in data 02.03.1993 n.33485, cambiava la propria denominazione da "Ospedale della Madonna della Croce" in "Istituto Madonna della Croce" - Struttura protetta per anziani non autosufficienti. A seguito della Legge Regionale 13.02.2003 n.1 e ai sensi degli artt. 14 e segg. Codice Civile I.P.A.B. "Istituto Madonna della Croce" si è trasformata in fondazione di diritto privato.

ART. 2 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La Fondazione denominata "Istituto Madonna della Croce ETS" è regolata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. La sede legale è in Viggiù, provincia di Varese. La Fondazione ha durata illimitata.

2. L'indicazione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

3. L'istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 3 – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, persegue senza scopo di lucro esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha esclusivamente scopo di solidarietà nei confronti di persone anziane o persone svantaggiate in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche.

2. La Fondazione svolge le proprie attività nei settori dell'assistenza sociosanitaria, nel settore della beneficenza, verso la tutela di anziani e disabili. Le attività di beneficenza sono perseguite mediante erogazione di servizi e mai mediante elargizioni in denaro né direttamente né indirettamente ovvero tramite terzi.

3. Nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio a quanto previsto dai legati testamentari costituenti il patrimonio originario della Fondazione, la stessa svolge le proprie attività in condizione di parità di bisogni, preliminarmente a favore della collettività di Viggiù al fine di consentire la loro permanenza nel contesto sociale di appartenenza.

4. Per poter seguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 della L.8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e delle persone di cui all'art.2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina di impresa sociale di cui all'art.1 comma 2 lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106; g) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni.

5. La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, istituzioni e cittadini, aderire ad organismi regionali, pubblici o privati con scopi affini e conformi alla legge.

6. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa vigente e individuate dal Consiglio di Amministrazione.

7. La Fondazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

8. L'azione della Fondazione è ispirata alla finalità di umanizzare i servizi resi agli ospiti, incoraggiando relazioni interpersonali tra ospiti, familiari, operatori, collaboratori e volontari.

ART. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 23 settembre 2003 asseverato avanti al Cancelliere del Tribunale di Varese, sezione distaccata di Gavirate, il 26 settembre 2003 cron. n. 14661 e 14662, approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione con deliberazione n.89 del 27 settembre 2003 e agli atti della Fondazione, così come le variazioni intervenute nel tempo. Il patrimonio può essere incrementato da: a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili; b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; c) contributi a destinazione vincolata; d) offerte e versamenti in denaro da enti pubblici o privati. L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguimento dell'attività istituzionale. Gli amministratori hanno l'obbligo di provvedere alla sua conservazione. La dismissione di beni immobili e di beni di valore storico-artistico destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi per l'acquisto di beni funzionali al perseguimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione di valore.

ART. 5 – MEZZI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, immobili e terreni affittati a prezzi di mercato;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche che

private;

- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- ogni altro provento conseguito in relazione alle attività connesse;

- utili e avanzi di gestione non trasferiti a patrimonio;

- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali previste dall'art. 3. La Fondazione persegue il pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio tra ricavi e costi, contributi per il finanziamento dalle organizzazioni del Terzo Settore e fondi di riserva. La Fondazione è tenuta ad utilizzare eventuali utili di esercizio unicamente per:

- lo sviluppo delle attività istituzionali;

- l'incremento delle attività della Fondazione in coerenza con l'art. 3;

- la riduzione dei costi delle prestazioni erogate a favore di persone anziane o portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche;

- la conservazione e il mantenimento del valore del patrimonio della Fondazione;

- l'incremento del patrimonio della Fondazione. La Fondazione imposta la propria gestione in centri di costo, in grado di provvedere alla programmazione e alla rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali.

ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo.

ART. 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, designati secondo quanto previsto nei commi seguenti.

2. I componenti sono individuati tra persone idonee all'elettorato passivo e con competenza ed esperienza in materia di amministrazione, gestione patrimoniale ed aziendale.

3. La designazione dei componenti del Consiglio avviene come segue: a) quattro membri nominati dal Sindaco del Comune di Viggiù. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la nomina da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione rappresentativa della cittadinanza e non comporta alcuna forma di controllo o mandato fiduciario. b) Fa parte di diritto il Parroco pro tempore della parrocchia di Viggiù così come voluto dalle tavole di fondazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

5. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, entro trenta giorni dalla data dell'ultima nomina.

6. I Consiglieri e il Presidente sono tenuti a svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, al solo fine del perseguimento esclusivo delle finalità e degli scopi statuari della Fondazione.

7. Al Presidente, Vicepresidente e ai Consiglieri è corrisposta una indennità

di carica fissata dal Consiglio d'Amministrazione in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati.

8. I compensi eventualmente riconosciuti agli amministratori devono essere proporzionati all'attività svolta, determinati nel rispetto dell'art. 8 e dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 e non possono in alcun caso costituire distribuzione indiretta di utili.

ART. 8 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei seguenti casi:

- quando senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive;
- qualora vengano a trovarsi in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione;
- qualora pongano in essere atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso su proposta del Presidente o di almeno due Consiglieri. Il Consiglio ne dà immediata comunicazione al Sindaco per la nuova nomina

3) I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4) Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a ventiquattro ore. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e all'unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che hanno luogo a voto segreto.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Ciascun componente può richiedere che nel verbale siano riportate le motivazioni del proprio voto.

6. È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia possibile identificare i partecipanti, verificare il regolare svolgimento della seduta e consentire l'intervento e il voto in tempo reale.

ART. 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento degli scopi statutari e, in particolare:

- definisce gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
- approva regolamenti interni e organizzativi;
- nomina e revoca il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
- nomina il Revisore dei Conti e ne determina il trattamento economico;
- nomina l'Organo di Controllo e ne determina il trattamento economico;
- delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili e immobili;
- delibera in ordine all'accettazione di donazioni, lasciti e contributi;
- delibera in ordine all'eventuale esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera in ordine a convenzioni, accordi e collaborazioni con enti pubblici e privati;
- delibera le modifiche del presente statuto con la maggioranza di quattro voti su cinque dei suoi componenti;
- esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto o dalla legge.

ART. 11 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2. Il Presidente dura in carica per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile nei limiti previsti per i Consiglieri.

3. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

4. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione ed esercita la sorveglianza sul suo andamento morale;
- esercita funzioni di ordinaria amministrazione nei limiti e con le modalità individuate preventivamente con delibera del Consiglio d'Amministrazione;
- adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale ed è composto da soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge.

3. L'Organo di Controllo vigila:

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile qualora non sia nominato un Revisore Legale dei conti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

ART. 13 – DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Al Direttore Generale compete la gestione operativa della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale:

- coordina l'organizzazione interna e il personale, di cui è il superiore diretto;
- cura l'attuazione dei programmi e delle attività istituzionali;
- predispone i documenti di programmazione e di bilancio;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, salvo diversa deliberazione, formulando pareri tecnici.

4. Il Direttore Generale assolve altresì alle funzioni di Segretario della Fondazione, redigendo i verbali del Consiglio di Amministrazione e curando la tenuta della contabilità e l'amministrazione nel rispetto dei regolamenti interni.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato

ART. 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore Legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Revisore Legale è scelto tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

3. Il Revisore Legale: a) esercita il controllo contabile; b) verifica la regolare tenuta della contabilità; c) redige apposita relazione al bilancio di esercizio.

4. Il Revisore Legale dura in carica per la medesima durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.

ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

3. Ove ricorrano i presupposti di legge, la Fondazione redige e deposita il bilancio sociale.

4. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nei termini di legge.

ART. 16 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, amministratori, lavoratori e collaboratori.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle

direttamente connesse.

ART. 17 – VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi dell'opera di volontari nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

2. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

4. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dalla legge.

ART. 18 – RAPPORTI DI LAVORO

1. La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ad altre forme contrattuali, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al limite previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 – SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

2. È in ogni caso esclusa qualsiasi restituzione del patrimonio ai fondatori, amministratori o altri soggetti.

ART. 20 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché le altre norme vigenti in materia.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto annulla e sostituisce ogni precedente Statuto o regolamento incompatibile con lo stesso.

F.TO: DARIO GAI

F.TO:SERGIO ROVERA - NOTAIO (L.S.)